Autorità Portuale di Salerno

CAPITANERIA DI PORTO SALERNO

ORDINANZA N°09/05 *FC*

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO ED IL COMANDANTE DEL PORTO DI SALERNO

VISTO: il D.P.R. 23/06/2000, concernente l'istituzione dell'Autorità Portuale di Salerno, il D.M. 24/08/2000, con il quale è stata individuata la relativa circoscrizione territoriale ed il successivo D.M. 11/3/2003 di estensione della predetta circoscrizione territoriale di competenza;

CONSIDERATO: che in virtù di tale istituzione, e nell'ambito del territorio di competenza, l'Autorità Portuale esercita le funzioni di amministrazione previste dalla legge 84/94 ed, in particolare, esercita il potere di Ordinanza previsto dall'articolo 6, per quanto concerne la sicurezza in ambito portuale;

PRESO ATTO: che è notevolmente aumentato il numero di navi che svolgono il cosiddetto servizio delle "Autostrade del Mare", che interessa passeggeri, veicoli e merci;

RILEVATO: che il predetto servizio, che si è aggiunto alle già molteplici attività svolte in ambito portuale, comporta un notevole afflusso di veicoli in porto;

CONSIDERATO: che al fine di contribuire a migliorare le condizioni di sicurezza delle predette molteplici attività – con particolare e specifico riferimento a quella dei passeggeri - si ritiene opportuno disporre l'apertura di un ulteriore varco di accesso al porto commerciale al fine di evitare che per raggiungere le unità navali che esplicano il predetto servizio gli utenti siano costretti ad attraversare aree operative;

VALUTATO: anche che l'apertura di un ulteriore varco di accesso al porto commerciale, con la conseguente ripartizione dei flussi di entrata su due varchi, contribuisce al decongestionamento del Viadotto Gatto frequentemente interessato da notevole traffico pesante in attesa di entrare in porto, così come evidenziato dal comune di Salerno con la nota n° 218 del 27.11.03;

VISTE: le Ordinanze della Capitaneria di porto di Salerno n° 63/95 e n° 81/99;

CONSIDERATO: che nelle more del completamento della viabilità prevista nel vigente P.O.T., risulta necessario emanare una regolamentazione della circolazione in ambito portuale;

VISTO: il Nuovo Codice della strada come modificato dalla Legge di conversione del D.L. 151/03 e dal D.lvo 9/2002;

VISTA: la nota prot. 1696 del 14.04.1995 del Ministero della Marina Mercantile avente ad oggetto la disciplina della circolazione in ambito portuale;

VISTE: le Ordinanze dell'Autorità Portuale di Salerno n° 06/04 e 10/02, nonché le ordinanza a firma congiunta dell'Autorità Portuale e della Capitaneria di Porto nn., 05/04 e 07/04;

CONSIDERATO che l'applicazione della disciplina dettata dall'ordinanza 05/04 fc, come modificata ed integrata dalla 07/04 fc, ha posto in evidenza alcuni aspetti che comportano la necessità, da un lato di trasfondere in un unico corpo normativo le ordinanze sulla materia, al fine di rendere la disciplina più organica e di più semplice consultazione, e dall'altro, di introdurre talune integrazioni e modifiche, al fine di renderla più aderente alle esigenze della portualità;

CONSIDERATO: che, alla luce della complessità e dell'intreccio di competenze nella materia in argomento, è opportuno che, sulla scorta di un apporto sinergico all'istruttoria, la relativa regolamentazione venga predisposta ed emanata a firma congiunta dell'Autorità portuale e della

Capitaneria di porto, per quanto di rispettiva competenza, nell'alveo di una leale e fattiva collaborazione;

VISTA l'ordinanza n. 11/04 sottoscritta congiuntamente dall'Autorità Portuale e dalla Capitaneria di Porto di Salerno;

VISTO il Rapporto di Servizio degli Ispettori dell'Autorità Portuale prot.n. 3867 del 15.04.2005, con il quale è stato accertato un episodio di circolazione pedonale di passeggeri nell'ambito del porto commerciale di Salerno, evidenziando il connesso pericolo per l'incolumità dei medesimi;

PRESO ATTO delle risultanze della riunione tenutasi in data 29.04.2005 tra la Capitaneria di Porto, l'Autorità Portuale e gli agenti raccomandatari marittimi che abitualmente rappresentano navi passeggeri nell'ambito territoriale del Porto di Salerno, indetta allo scopo di individuare interventi normativi idonei a scongiurare il ripetersi delle predette situazioni di rischio e di migliorare le condizioni di sicurezza delle attività portuali con particolare e specifico riferimento ai passeggeri;

VISTA la nota del Presidente dell'Autorità Portuale prot. n. 5851 del 06.06.2005, con cui si evidenzia la necessità di modificare la disciplina, contenuta nell'ordinanza 11/04/fc, di fruizione in uscita del varco di ponente, consentendo al personale delle Forze di Polizia e dell'Autorità Portuale di uscire dal predetto varco anche con le auto private;

VISTI i nulla osta della Capitaneria di Porto di Salerno prot. n. 15056 del 20.06.2005 e della Agenzia delle Dogane prot. n. 24163 del 23.06.2005, acquisite dall'ente rispettivamente ai numeri di protocollo 6728 del 29.06.2005 e 6581 del 24.06.2005;

CONSIDERATO: che ai descritti fini si ritiene opportuno modificare l'ordinanza 11/04 fc, emanando una nuova ordinanza che, previa abrogazione delle precedenti sulla materia, accorpi tutte le disposizioni vigenti e di nuova introduzione in un organico atto normativo di pronta consultazione, ai fini di un'efficace applicazione pratica delle disposizioni ivi contenute;

VISTI: l'art. 59 del Regolamento del Codice della Navigazione e l'art.8 comma 3 lettera h) della Legge 84/94;

VISTO: il verbale di riunione del Comitato Portuale del 7.04.04;

ORDINANO

Art. 1)
Definizioni

a) **Porto Commerciale** – ambito portuale a cui si accede mediante i varchi di cui ai successivi punti b e c, con esclusione del Molo Manfredi;
b) **Varco Trapezio** - il Varco di accesso al porto commerciale ubicato in corrispondenza della parte centrale del viadotto Gatto, sulla via Ligea, come da planimetria allegata che è parte integrante della presente Ordinanza (all.Unico);
c) **Varco di Ponente** – il Varco di accesso al porto commerciale ubicato in corrispondenza della parte terminale del viadotto Gatto in via Ligea ovvero dell'estremità di ponente del Porto Commerciale, come da planimetria allegata sub 1.
d) **Codice della Strada** - il Codice della strada come modificato dalla legge di conversione del D.L. 151/03 ed al D.lvo 9/2002;
e) **Veicoli** – tutti quelli classificati all'art. 47 ed individuati agli artt. 48 e ss. del Nuovo Codice della Strada aggiornato al D.L. 151/03 ed al D.lvo 09/02;
f) Autostrade del Mare – linee marittime servite da navi ro-ro passeggeri che collegano porti del Mediterraneo;

g) **Macchine operatrici portuali –**
1) i mezzi meccanici adoperati per le operazioni portuali;
2) i veicoli nuovi o usati imbarcati/sbarcati da navi e condotti da personale delle imprese autorizzate ex art. 16 e 17 della legge 84/94, non immatricolati ovvero non immatricolati in Italia, purché coperti da polizza assicurativa dell'impresa che le movimenta;
3) altri mezzi comunque utilizzati per lo svolgimento delle operazioni portuali dalle citate imprese, incluse le piattaforme rotanti (cosiddetti "mafi") adibite al trasporto di carico e che possono essere rimorchiate solo da altre macchine operatrici portuali;

h) **Nave** - unità navale ormeggiata nel porto commerciale di Salerno ed impegnata in operazioni portuali così come definite dall'art. 16 della legge 84/94;

i) Operatori portuali – i soggetti che in base alle vigenti ordinanze hanno diritto di accedere al porto commerciale per l'espletamento della propria attività professionale; in tale categoria sono ricompresi anche i pescatori professionisti e gli armatori di unità navali da pesca;

j) **Soggetti non operatori portuali** – tutti gli altri soggetti autorizzati ad accedere in porto e non ricompresi nella categoria di cui alla precedente lett. h).

Art . 2)
Ambito di applicazione

La presente ordinanza regolamenta:
1) l'accesso dei veicoli e dei pedoni al porto commerciale di Salerno attraverso i varchi di Ponente e Trapezio;
2) la circolazione dei veicoli dei pedoni e delle macchine operatrici all'interno del Porto Commerciale di Salerno.

Art . 3)
Varchi aperti al transito

Con decorrenza dalla data del **12.07.2004** al Porto Commerciale di Salerno si accede attraverso il Varco Trapezio ed il Varco di Ponente.

A chiunque percorra a piedi una delle aree e/o delle strade del porto commerciale di cui al successivo art. 4 del presente provvedimento è fatto obbligo di rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e, pertanto, di munirsi di tutti i dispositivi e gli indumenti di protezione individuale. In particolare dal tramonto all'alba deve essere indossato apposito giubbotto ad alta visibilità.

Il varco Trapezio ed il varco di Ponente sono fruibili con le seguenti modalità, fatte salve le opportune deroghe connesse all'ingresso o all'uscita di veicoli pubblici o privati impegnati in operazioni di emergenza e/o soccorso:

a) **VARCO TRAPEZIO**: Aperto tutti i giorni dalle h. 7.00 alle h.19.00, il sabato, la domenica ed i giorni festivi dalle h. 7.00 alle h. 13.00.

In entrata: possono attraversarlo:
- tutti i veicoli che trasportano merci destinate all'imbarco per paesi della UE;
- le bisarche (cariche o scariche);
- tutti i veicoli che trasportano passeggeri destinati all'imbarco (sia per paesi UE, che extra UE);
- tutti i veicoli che trasportano operatori portuali (inclusi quelli dei pescatori professionisti e degli armatori delle unità da pesca), dotati di permesso di accesso rilasciato in virtù delle norme vigenti;
- pedoni abilitati all'ingresso in base alle vigenti ordinanze.

In uscita possono attraversarlo esclusivamente i pedoni e le auto di servizio delle forze di polizia e dell'Autorità Portuale di Salerno, nonché quelle private del personale delle predette istituzioni, che per ragioni di servizio ha necessità di transitare, esibendo il relativo tesserino di riconoscimento ovvero permesso di accesso in porto.

Negli orari di chiusura del Varco, le predette categorie di veicoli potranno attraversare il Varco di Ponente.

b) **VARCO DI PONENTE:** Aperto tutti i giorni h. 24.

In entrata: ferme le disposizioni doganali vigenti, possono attraversarlo:

- tutti i veicoli che trasportano merci destinate all'imbarco per paesi extra UE e/o veicoli che trasportano tutte le altre merci;
- tutti i veicoli che trasportano merci non destinate all'imbarco, dotati di permesso di accesso rilasciato in virtù delle norme vigenti;
- tutti i veicoli che trasportano operatori portuali, dotati di permesso di accesso rilasciato in virtù delle norme vigenti (inclusi quelli dei pescatori professionisti e degli armatori delle unità da pesca);
- le bisarche (cariche o scariche);
- pedoni abilitati all'ingresso in base alle vigenti ordinanze.

In uscita possono attraversarlo tutti i veicoli ed i pedoni.

Art. 4)
Ripartizione delle aree e delle strade portuali

Ai fini della viabilità l'intero ambito portuale è considerato area operativa (come di seguito specificato) e, pertanto, al suo interno non trovano applicazione le norme del vigente Codice della Strada e del corrispondente Regolamento di esecuzione e di attuazione, limitatamente alle disposizioni ivi rubricate sulla guida delle macchine operatrici portuali ed alla regolamentazione della circolazione delle stesse e norme collegate

Ai fini di cui sopra, il porto commerciale è suddiviso nelle seguenti aree.

a) **Area operativa** – tutte le aree, non individuate come strade di interconnessione gialle o verdi nella planimetria allegata, non utilizzate ex art. 18 legge 84/94 ovvero ex artt. 36 e 50 del C.N., adibite allo svolgimento di operazioni portuali.
b) **Area di Cantiere** – zona rientrante nella maggior superficie dell'area operativa (come sopra definita), transennata ovvero in altro modo delimitata in quanto interessata da operazioni portuali, che costituisce l'interfaccia nave-banchina e nell'ambito della quale l'impresa portuale si assume la responsabilità della sicurezza di tutte le attività.
c) **Strade di interconnessione:** strade di collegamento in ambito portuale, contrassegnati nella planimetria allegata dai colori giallo o verde in base al rispettivo regime di circolazione, come specificato dal successivo articolo 5.

Art. 5)
Regime della circolazione

a) Aree operative (contrassegnate in rosso sulla planimetria allegata): su tali aree possono transitare solo le macchine operatrici portuali, i veicoli utilizzati dagli operatori portuali, inclusi i pescatori professionisti, gli armatori di unità navali da pesca, gli spedizionieri, gli agenti marittimi, il personale dipendente da pubbliche amministrazioni istituzionalmente preposte allo svolgimento di funzioni in ambito portuale, il personale dei servizi tecnico-nautici, così come definiti dall'art. 14, comma 1 bis, della L. 84/94 ed i soggetti autorizzati ex art. 68 c.n.. I predetti soggetti per il percorso pedonale all'interno delle aree operative dovranno rigorosamente rispettare le prescrizioni indicate nella

segnaletica orizzontale e verticale, nonché osservare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza del lavoro.
Nell'ambito di queste possono essere delimitate le cc.dd.:
- **Aree di cantiere:** su tali aree possono transitare, oltre alle macchine operatrici e veicoli dell'impresa impegnata nelle operazioni portuali, i soggetti di cui alla precedente lettera a) ed i veicoli di altre imprese portuali, solo previo coordinamento con il responsabile dell'impresa che utilizza l'area di cantiere. Questa – a cura dell'impresa incaricata delle operazioni portuali - dovrà essere opportunamente vigilata in relazione alle specifiche norme di cui al D.L.vo 272/99.

b) Strade di interconnessione Gialle: tali strade possono essere utilizzate solo dalle macchine operatrici, dai veicoli condotti dagli operatori portuali (inclusi i pescatori professionisti e gli armatori di unità navali da pesca) e dai camion per ritiro/consegna/trasferimento merci in ambito portuale

c) Strade di interconnessione Verdi: tali strade possono essere utilizzate, oltre che dai veicoli di cui alla precedente lettera b), anche dai veicoli dei soggetti non operatori portuali e dei pedoni.

L'Autorità Portuale e l'Autorità Marittima si riservano la facoltà di regolamentare, anche vietando o limitando la circolazione delle Macchine operatrici portuali nell'ambito dello scalo marittimo, in caso di accertata mancanza dei requisiti minimi essenziali di sicurezza o in caso di ingombro oltresagoma, da valutarsi alla luce delle norme tecniche di circolazione del vigente Codice della Strada ed individuati dal Comitato di igiene e sicurezza del lavoro di cui al D.L.vo 272/99.

Art . 6)
Prescrizioni per la circolazione all'interno del porto commerciale

a) I conducenti di tutti veicoli - incluse le macchine operatrici portuali - che circolano all'interno del Porto Commerciale di Salerno, devono osservare la segnaletica orizzontale e verticale predisposta.

b) Dovranno, inoltre, usare nella guida particolare prudenza, specialmente nelle ore notturne, tenendo conto delle obiettive condizioni di pericolosità insite nella circolazione portuale, nonché delle specifiche esigenze di sicurezza, connesse alla particolare tipologia di attività che vi si svolgono.

c) La velocità non potrà mai superare i 30 (trenta) Km/h.

d) In relazione alle condizioni atmosferiche, particolarmente in caso di pioggia, vento, visibilità ridotta e di traffico intenso è fatto altresì obbligo di maggiore moderazione.

Art. 7)
Sosta

1. In tutto l'ambito portuale la sosta dei semirimorchi e delle motrici è consentita esclusivamente nelle aree destinate a parcheggio, contraddistinte da apposita segnaletica, nel rispetto dell'ordinanza 19/02, come modificata dall'ordinanza 21/02 dell'Autorità Portuale di Salerno.
2. Tutti gli i veicoli, inclusi quelli di cui al precedente comma, potranno sostare nel rispetto delle disposizioni di cui al successivo art. 8).

Art. 8)
Disposizioni particolari

1) Il semaforo collocato all'interno del porto in prossimità del Varco di Ponente è finalizzato all'eventuale segmentazione dei flussi in uscita dal varco in presenza di congestione del viadotto Gatto.

La relativa attivazione e gestione è demandata al personale della Capitaneria di porto e dell'Autorità Portuale di Salerno, anche disgiuntamente, che opererà in fattiva collaborazione.

2) Nell'ambito del Porto Commerciale di Salerno è, altresì, vietato:

a) circolare sui praticabili dei moli foranei. Tale divieto si estende ai veicoli, ad eccezione delle macchine operatrici portuali, dei veicoli di servizio delle forze di polizia, ed ai pedoni, ad eccezione dei membri delle forze di polizia e dei fanalisti;

b) circolare lungo i cigli banchina, ad eccezione dei veicoli e dei soggetti elencati alla lettera a) del precedente art. 5;

c) la sosta e la fermata di persone e mezzi: a meno di mt.2 dai binari ferroviari; a meno di mt.5 dal ciglio delle banchine; sopra i chiusini ed i tombini di deflusso delle acque delle bocche antincendio e prese d'acqua; a meno di mt. 2 dalle palificazioni di sostegno dell'impianto di illuminazione; in prossimità dei cavi di ormeggio o disormeggio delle navi; lungo le banchine del porto adibite alla movimentazione delle merci; nel raggio di evoluzione dei mezzi meccanici di bordo e di terra.

3) Qualora qualsiasi tipo di veicolo crei intralcio o pericolo al regolare svolgimento dei servizi, delle operazioni portuali o al movimento di altri veicoli ovvero alla circolazione stradale sarà rimosso coattivamente a spese del proprietario.

Art. 9)
Transito dei passeggeri nel Porto Commerciale

1. Le navi ro-ro pax devono necessariamente avvalersi delle prestazioni di un'impresa autorizzata ex art. 16 L. 84/94, qualora intendano effettuare nel porto commerciale di Salerno operazioni di imbarco/sbarco rotabili, oltre che di passeggeri. È vietato il percorso pedonale dei passeggeri ovvero di tutti i soggetti imbarcati non facenti parte dell'equipaggio, per il quale vigono le disposizioni di cui all'art. 3, I comma, di qualsiasi unità navale nell'ambito del porto commerciale.

2. Per tutte le navi passeggeri si applicano le seguenti prescrizioni:

a) Le imprese ex art. 16 l. 84/94 sono tenute a garantire un idoneo servizio navetta –il cui conducente sia formato circa i rischi specifici portuali in conformità alle previsioni in materia di sicurezza del lavoro- che colleghi la nave alla biglietteria (ove presente in ambito portuale) o al punto di raccolta passeggeri -ubicato in corrispondenza del varco Trapezio, come evidenziato nella planimetria allegata- o, comunque, all'esterno del porto, e viceversa;

b) Le imprese ex art. 16 l. 84/94 devono sistemare, all'interno del porto, idonea segnaletica indicante il percorso che la navetta deve seguire per raggiungere la biglietteria (ove presente in ambito portuale) o il punto di raccolta passeggeri o, comunque, l'esterno del porto e la nave, in conformità alle direzioni e sensi di marcia individuati nella planimetria allegata;

c) Le stesse imprese predispongono - lungo l'intero tratto, compreso dai varchi di accesso fino all'imbarco ed in conformità ai percorsi alternativi indicati sulla planimetria allegata - un servizio di personale, conforme alle prescrizioni del rispettivo Piano di Sicurezza, redatto ai sensi del D.lgs. 272/99, che sia di ausilio ai passeggeri, prontamente riconoscibile attraverso omogenei elementi distintivi; detto personale deve vigilare, altresì, sulla sicurezza delle operazioni di imbarco/sbarco sia dei veicoli, che dei passeggeri;

d) le imprese ex art. 16 L. 84/94 sono tenute a predisporre sottobordo, in corrispondenza della passerella della nave un'area recintata con idonei elementi interdittivi. La

circolazione pedonale dei passeggeri e la sosta del veicolo-navetta è consentita esclusivamente all'interno della predetta area e solo per il tempo strettamente necessario al servizio di accompagnamento dei medesimi;
e) Ai fini di cui sopra, le autovetture dei passeggeri che devono imbarcare/sbarcare da navi ormeggiate al Molo Trapezio o al Molo di Ponente, possono attraversare le strade di interconnessione gialle e le aree operative (rosse) con obbligo di seguire i percorsi alternativi evidenziati con frecce di colore blu nella planimetria allegata.
3. In tutte le ipotesi in cui la nave, le cui operazioni riguardano esclusivamente i passeggeri, non ricorra alle prestazioni di un'Impresa ex art. 16 L. 84/94 i seguenti obblighi ricadono sull'Armatore/Esercente:
a) garantire un idoneo servizio navetta –il cui conducente sia formato circa i rischi specifici portuali in conformità alle previsioni in materia di sicurezza del lavoro- che colleghi, in conformità alle direzioni e sensi di marcia individuati nella planimetria allegata, la nave alla biglietteria (ove presente in ambito portuale) o al punto di raccolta passeggeri -ubicato in corrispondenza del varco Trapezio, come evidenziato nella planimetria allegata- o, comunque, all'esterno del porto e viceversa;
b) predisporre un servizio di personale, di ausilio ai passeggeri, prontamente riconoscibile attraverso omogenei elementi distintivi; detto personale deve vigilare, altresì, sulla sicurezza delle operazioni di imbarco/sbarco dei passeggeri;
c) predisporre sottobordo in corrispondenza della passerella della nave un'area recintata con idonei elementi interdittivi. Esclusivamente all'interno della stessa è consentita la circolazione pedonale dei passeggeri e la sosta del veicolo-navetta per il tempo strettamente necessario al servizio di accompagnamento dei medesimi.
4. l'Agenzia Raccomandataria, qualora incaricata, o la Capitaneria di Porto, in ipotesi di accosto di una nave operante in regime di autoproduzione, provvederanno a rendere formalmente edotto l'Armatore/Esercente/Comandante degli obblighi di cui ai commi precedenti.
5. In qualsiasi ipotesi, non prevista dal presente articolo, integrante situazione di emergenza connessa ad incombente pericolo per la pubblica incolumità chiunque dovrà attenersi alle specifiche e contingenti prescrizioni dettate dal personale dell'Autorità Portuale e/o dell'Autorità Marittima presente in Porto.

Art. 10)
Sanzioni

I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti, – salvo che il fatto non costituisca reato - ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.

Art. 11)
Norme di abrogazione e rinvio

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle Ordinanze regolanti la circolazione nel porto commerciale di Salerno.
Sono abrogate:
a) art. 5 – solo i primi cinque commi – ed art. 12 del "Regolamento…" approvato con ordinanza della Capitaneria di porto di Salerno n° 63/95 del 27.0795;
b) le ordinanze n° 9/96 e n° 81/99 della Capitaneria di porto di Salerno;
c) le ordinanze n° 10/02 dell'Autorità Portuale di Salerno e nn. 05/04, 07/04 ed 11/04 sottoscritte congiuntamente dall'Autorità Portuale e dalla Capitaneria di Porto di Salerno;
d) ogni ulteriore norma eventualmente incompatibile (in tutto o in parte) con la presente ordinanza.

Autorità Portuale di Salerno

CAPITANERIA DI PORTO

SALERNO

Art.12)

Entrata in vigore ed efficacia

La presente Ordinanza entra in vigore ed esplica i propri effetti a decorrere dalla data di inizio pubblicazione all'albo degli enti sottoscrittori.

Salerno, 13/07/05

IL COMANDANTE

C.V. (CP) Oreste PALLOTTA

IL PRESIDENTE

Avv. Fulvio Bonavitacola

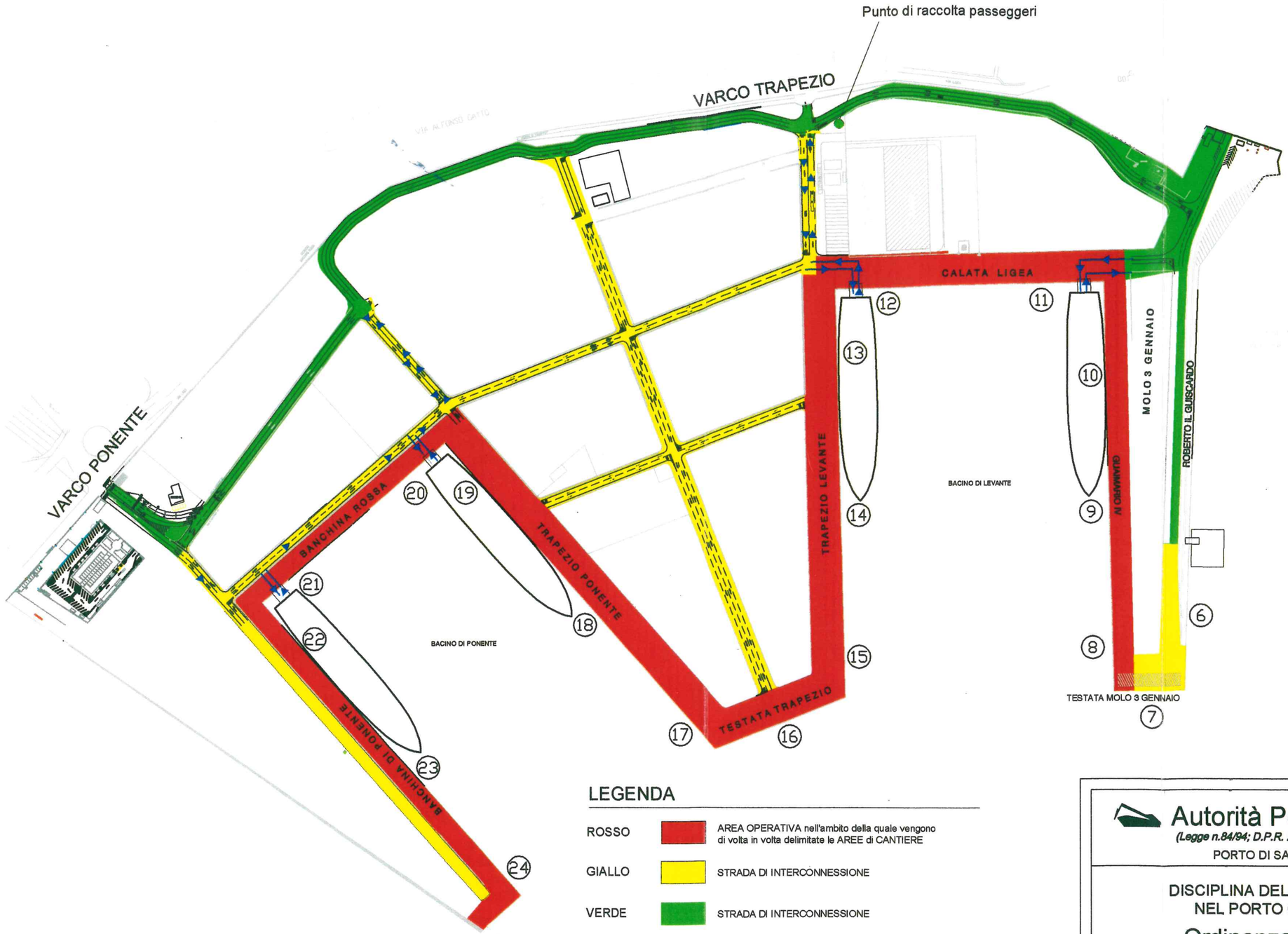

LEGENDA

ROSSO		AREA OPERATIVA nell'ambito della quale vengono di volta in volta delimitate le AREE di CANTIERE
GIALLO		STRADA DI INTERCONNESSIONE
VERDE		STRADA DI INTERCONNESSIONE
		PERCORSO ALTERNATIVO IMBARCO/SBARCO DELLE AUTOVETTURE

Autorità Portuale di Salerno

(Legge n.84/94; D.P.R. 23.06.00 in G.U. n. 175 del 28.07.00)

PORTO DI SALERNO (Cat. 2 - Classe 1)

DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE NEL PORTO COMMERCIALE

Ordinanza n. 09/05 FC

Titolo elaborato:

Planimetria generale

IL SEGRETARIO GENERALE — IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

2ª AREA - TECNICA – UFFICIO INFRASTRUTTURE PORTUALI

Ing. Elena Valentino — Geom. Pasquale Memoli — Geom. Luigi Monetti — Geom. Enrico Leone

N. Elaborato: unico

REV.	SCALA	DISEGNATORE	CONTROLLO	DATA	
1	1:4000	geom. L. Monetti		dic. 04	prat.

AUTORITÀ PORTUALE ★ SALERNO ★